

**S A V I N O  
D E L B E N E**

**CODICE DI COMPORTAMENTO  
INTERNAL DEALING**

## 1. Premessa

- 1.1 Il presente Codice di Comportamento (di seguito “Codice”) è stato redatto coerentemente con le prescrizioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (art. 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 *bis*).
- 1.2 La finalità del Codice è quella di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi concernenti le operazioni effettuate dalle persone rilevanti - così come definite nel successivo articolo 2 (di seguito singolarmente “Persona Rilevante” e collettivamente “Persone Rilevanti”) sulle azioni di Savino del Bene S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse connessi.

Il presente Codice è volto ad assicurare trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti che le Persone Rilevanti assumono, in relazione alle azioni di Savino Del Bene S.p.A..

- 1.3 L’ottemperanza alle disposizioni del presente Codice non solleva le Persone Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo di esempio, le norme che sanzionano penalmente l’Abuso di informazioni privilegiate e l’Aggiotaggio.

## 2. Identificazione delle Persone Rilevanti

- 2.1 Ai fini del Codice, sono considerate Persone Rilevanti del Gruppo Savino Del Bene:
- a. gli Amministratori e i Componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi) di Savino Del Bene S.p.A.;
  - b. il Direttore Amministrativo e Finanziario ed il Direttore del Bilancio Consolidato e degli Affari Societari - *Investor Relations* di Savino Del Bene S.p.A.;
  - c. gli Amministratori Delegati delle principali controllate di Savino Del Bene S.p.A..

Sono considerate principali controllate di Savino Del Bene S.p.A. (di seguito “Principali Controllate”), ai fini del presente Codice, le società consolidate controllate direttamente o indirettamente che, in base all’ultimo bilancio approvato, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- totale attivo maggiore di Euro 16 milioni;
- patrimonio netto maggiore di Euro 3,5 milioni;
- totale ricavi maggiore di Euro 50 milioni.

Il Preposto di cui al successivo articolo 3, aggiorna l’elenco delle Principali Controllate verificando nel tempo la sussistenza dei requisiti sopra menzionati per tutte le controllate, con frequenza annuale e/o in ogni caso in cui una società controllata sia oggetto di operazioni straordinarie suscettibili di modificare i suddetti parametri finanziari o sia acquisita.

Il Consiglio di Amministrazione di Savino Del Bene S.p.A. può comunque decidere, motivandone la scelta, di includere e/o escludere dall'elenco delle Principali Controllate determinate società controllate a prescindere dalla sussistenza o meno dei parametri di cui sopra.

### **3. Soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni**

**3.1** Il Direttore del Bilancio Consolidato e degli Affari Societari - Investor Relations è il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni previste dall'art 2.6.4 del Regolamento (di seguito, il "Preposto"). Nel caso di sua temporanea indisponibilità la funzione di sostituto sarà assunta dal Direttore Amministrativo e Finanziario.

**3.2** Il Preposto è responsabile di:

- a) predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo delle Persone Rilevanti;
- b) predisporre ed aggiornare l'elenco delle Principali Controllate;
- c) inviare alle Persone Rilevanti il presente Codice, conservando la ricevuta dell'avvenuta consegna;
- d) fornire, a richiesta, chiarimenti alle Persone Rilevanti per facilitare l'adempimento delle comunicazioni cui sono tenute;
- e) comunicare alle Persone Rilevanti le eventuali variazioni delle soglie quantitative oltre le quali scatta l'obbligo di comunicazione (periodica e/o immediata) relativa alle operazioni di cui all'art. 2.6.4 del Regolamento;
- f) segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte delle Persone Rilevanti ai rappresentanti legali della controllante e delle Principali controllate affinché possano essere attivate le procedure sanzionatorie previste all'articolo 7 dal presente Codice;
- g) stabilire e comunicare alle Persone Rilevanti, all'inizio di ogni anno solare, sulla base del calendario di Borsa Italiana S.p.A., le date vincolanti entro cui le Persone Rilevanti debbono far pervenire al Preposto le loro comunicazioni periodiche;
- h) diffondere le informazioni previste dall'art. 2.6.4 del Regolamento, ricevute dalle Persone Rilevanti, con le stesse modalità di diffusione dei comunicati "price sensitive" tramite il Network Information System (di seguito, "NIS");
- i) proporre al Consiglio di Amministrazione di Savino Del Bene S.p.A. gli eventuali aggiornamenti del presente Codice richiesti da modifiche delle disposizioni applicabili.

**3.3** La responsabilità del Preposto si intende limitata al ricevimento, al corretto trattamento ed alla tempestiva comunicazione al mercato delle informazioni ricevute.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico di Savino del Bene S.p.A. derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti.

#### 4. Obblighi di comunicazione delle Persone Rilevanti

4.1 Trimestralmente, secondo le date comunicate dal Preposto, le Persone Rilevanti comunicano allo stesso l'elenco delle operazioni relative a:

- a) strumenti finanziari quotati emessi da Savino del Bene S.p.A. o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili (nel caso del Gruppo Savino Del Bene solo le azioni di Savino Del Bene S.p.A.);
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui alla lettera a);
- c) strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti;
- d) eventuale esercizio di diritti derivanti da *stock options*, nonché esercizi di diritti di opzione.

4.2 Ai fini di quanto stabilito nel precedente punto 4.1:

- a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo 4.2, assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno e di usufrutto;
- c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo di **Euro 50.000,00** per dichiarante;
- d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a);
- e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

4.3 Delle operazioni di cui al punto 4.1 di ammontare significativo, per tale intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore a **Euro 250.000,00** per dichiarante, le Persone Rilevanti devono informare la Società non appena hanno conoscenza della conferma dell'operazione, a prescindere dalla tempistica periodica stabilita.

4.4 Sotto il profilo operativo, le comunicazioni al Preposto avverranno secondo le seguenti modalità

- a) ogni Persona Rilevante riceverà una comunicazione di richiesta 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine periodico per la comunicazione.

Allegata alla comunicazione vi sarà il *filing model* (di seguito "Filing Model"), predisposto da Borsa Italiana S.p.A. per la comunicazione ai sensi dell'art. 2.6.4 del Regolamento. Ciascuna Persona Rilevante compilerà il Filing Model

sulla base delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento (se **superiori a Euro 50.000,00**) e consegnerà il prospetto, entro la data richiesta;

- b) il mancato ricevimento da parte del Preposto della comunicazione entro le date previste verrà considerata dalla Società come dichiarazione che la Persona Rilevante non ha effettuato, nel periodo considerato, operazioni che rientrano nell'obbligo di comunicazione;
- c) le operazioni di ammontare significativo di cui al precedente punto 4.3 (cioè quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia **superiore a Euro 250.000,00**) devono essere comunicate dalle Persone Rilevanti al Preposto, con le modalità indicate alla precedente lettera a) senza colpevole ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra avverranno mediante consegna a mano ovvero, se per qualsivoglia motivo, sia impossibile procedere alla consegna manuale, la Persona Rilevante dovrà provvedere all'invio delle comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo e-mail del Preposto, preavvisandolo telefonicamente.

## **5. Limitazioni al compimento di operazioni su strumenti finanziari**

- 5.1 È rimessa alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di Savino Del Bene S.p.A. individuare eventuali divieti o limitazioni al compimento delle operazioni di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.3, da parte di tutte o alcune delle Persone Rilevanti, in determinati periodi o circostanze.

## **6. Obblighi di comunicazione della Società**

- 6.1 La Società per il tramite del Preposto, rende note al mercato le informazioni comunicate dalle Persone Rilevanti, diffondendo sia le comunicazioni periodiche che quelle relative ad operazioni di ammontare significativo mediante il Network Information System.

## **7. Sanzioni**

- 7.1. In caso di inosservanza degli obblighi informativi e dei comportamenti richiesti dal presente Codice da parte delle Persone Rilevanti, si applicherà la procedura di seguito riportata:
  - a) Il Preposto venuto a conoscenza dell'inosservanza provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle operazioni di cui all'art. 2.6.4 del Regolamento compiute dalla Persona Rilevante e di cui questa abbia omesso la comunicazione alla società o relativamente alle quali la Persona Rilevante abbia effettuato una comunicazione incompleta od inesatta. Nella diffusione delle informazioni al mercato il Preposto specificherà se ritenuto opportuno, le ragioni della mancata tempestività o della necessità di rettifica della comunicazione medesima.

- b) Il Preposto segnalerà per iscritto alla Persona Rilevante e, in caso di Persona Rilevante legata a Savino del Bene S.p.A. o alla Principale Controllata da rapporto di lavoro subordinato, anche al superiore gerarchico e alla Direzione del Personale competente, la necessità che la stessa si conformi alle prescrizioni del Codice di Comportamento.
- c) Il Preposto informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Savino del Bene S.p.A. o delle Principali Controllate, oltre al superiore gerarchico, in caso di Persona Rilevante titolare di un rapporto di lavoro dirigenziale, circa la rilevata inosservanza delle prescrizioni del Codice di Comportamento da parte della Persona Rilevante se dall'analisi della fattispecie emergano elementi di gravità
- d) In caso di reiterazione delle condotte o in caso di comportamenti in violazione del presente Codice caratterizzati da particolare gravità
  - il Consiglio di Amministrazione, una volta informato, potrà richiamare formalmente la Persona Rilevante, che riveste la carica di Amministratore o Sindaco o che sia legata a Savino del Bene S.p.A. o alla Principale Controllata da rapporto di lavoro non subordinato, alla necessità che la stessa si conformi alle prescrizioni del Codice di Comportamento;
  - il superiore gerarchico della Persona Rilevante titolare di un rapporto di lavoro dirigenziale e la Direzione del Personale, debitamente informati, potranno richiamare formalmente la stessa alla necessità di conformarsi alle prescrizioni del Codice di Comportamento.
- e) In caso di violazioni del presente Codice caratterizzati da eccezionale gravità ovvero in caso di comportamento recidivo da parte della medesima Persona Rilevante, l'organo amministrativo di Savino del Bene S.p.A. o di una delle Principali Controllate potrà valutare ed adottare le opportune sanzioni in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di inadempimento alle disposizioni del presente Codice da parte del Preposto, nella sua qualità di Persona Rilevante, deve considerarsi quale organo competente per l'applicazione delle disposizioni del presente Codice, ivi incluse quelle di cui al presente articolo 7, l'organo amministrativo di Savino del Bene S.p.A. ovvero, se del caso, delle Principali Controllate.

## **8. Adozione del Codice e comunicazione al mercato**

- 8.1** Savino Del Bene S.p.A. comunicherà tempestivamente al mercato, secondo le modalità previste dal Regolamento, dell'avvenuta adozione del Codice, e della tempistica prevista per la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 2.6.4.

comma 1 del Regolamento, nonché della riserva di facoltà prevista da ll'articolo 5 del presente Codice.

- 8.2** Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, Savino Del Bene S.p.A. trasmetterà a Borsa Italiana S.p.A. copia del presente Codice.
- 8.3** Infine, Savino Del Bene S.p.A. darà senza indugio comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. di ogni successiva modifica o integrazione apportata al presente Codice.

## **9. Entrata in vigore**

- 9.1** Il presente Codice entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.